



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Causa n. 1004/2020 R.G.

tra

in persona dei legali rappresentanti p.t.,

, rappresentati e difesi dagli Avv.ti

 e giusta procure in atti

parte opponente

e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Capogreco giusta procura
in atti

parte opposta

Il Giudice

scaduto il termine del 25.6.2024 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;

lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;

pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c...

Crotone, 26.6.2024

Il Giudice

Mauro Giuseppe Cillardì

1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

1.1. Va, inoltre, precisato che la sentenza è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..

Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).

Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies 127-ter e c.p.c., atteso

che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..

Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: *"non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità"* (v. Corte cost. n. 263/2017).

2. Ciò posto, venendo alla presente fattispecie, si controverte del credito di € 656.622,23, oltre ad accessori, vantato dalla Mediocredito Italiano S.p.A. (fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED].) e derivante dal contratto di finanziamento n. 2400063 concesso alla [REDACTED] del 3.5.2005 di originari € 4.000.000,00, poi consolidato nel minor importo di € 2.200.000,00 come da accordo di data 8.3.2007.

Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per il suddetto importo (decreto n. 96/2020 del 5.2.2020 emesso dal Tribunale di Crotone nel proc. n. 207/2020 R.G.), i debitori ingiunti hanno spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendone la revoca.

Hanno eccepito: l'insussistenza del diritto ad agire da parte della creditrice; la mora della creditrice; la violazione del divieto di anatocismo; l'insussistenza del diritto a richiedere interessi sul capitale; l'illegittimità dell'eventuale iscrizione dei loro nominativi nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

In via riconvenzionale, inoltre, hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale illegittima segnalazione nella Centrale Rischi e la condanna alla restituzione delle somme in

eccesso pagate e richieste in virtù delle violazioni del contratto di finanziamento azionato *sub specie* di usura originaria, indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza del TAEG e anatocismo.

Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle eccezioni e domande degli odierni opposenti - attori, per le causali ed i motivi sopra esposti, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 96/2020-RG n.207/2020, annullarlo, dichiararlo nullo ed inefficace e comunque:

sempre in via principale, cumulativamente e/o alternativamente alle precedenti domande

IN VIA ALTERNATIVA

*Accertare e dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto
NEL MERITO*

1) Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto a risolvere il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente da parte del creditore istante; Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto ad agire da parte del creditore istante;

2) Accertare e dichiarare l'interruzione degli interessi moratori richiesti e riconosciuti al creditore per mora di esso creditore, a far data dal 2018, e la non debenza di interessi moratori e anatocistici sul contratto di mutuo;

3) Accertare e dichiarare le responsabilità di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA per:

a. l'omessa sospensione del mutuo nonostante la corretta e tempestiva istanza degli

opponenti;

b. e/o per non avere comunicato tempestivamente di non accogliere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo;

c. e/o per non avere l'Istituto di credito inviato comunicazione, circa la sua intenzione di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e/o qualunque altra banca dati pregiudizievole ai nominativi degli opposenti con raccomandata A/R al fine di consentire loro ogni difesa e iniziativa;

d. l'omessa istruttoria e valutazione della complessiva posizione economica/finanziaria/patrimoniale degli opposenti, e l'omessa comunicazione dei criteri e degli esiti di tale istruttoria.

e conseguentemente, laddove effettuata, per l'illegittima segnalazione sopra indicata, condannare MEDIOCREDITO ITALIANO SPA al risarcimento del danno cagionato alla [REDACTED] snc ed ai suoi soci, comprensivo del danno di immagine e di reputazione, oltre al danno patrimoniale derivante dall'impedimento di ricorrere al credito di altri istituti bancari, o la somma maggiore o minore che verrà determinata ricorrendo, ove ritenuto necessario o opportuno, anche a criteri equitativi ex art. 1226 codice civile.

4) accertare e dichiarare, con accoglimento della domanda di ripetizione dell'arricchimento senza causa, che il contratto di finanziamento n.2400063 (nuovo n. 414080) sottoscritto dalla F.lli [REDACTED] snc in data 3 maggio 2005 per l'importo di nominali €4.000.000,00 e contratto con il MEDIOCREDITO ITALIANO Spa (all'epoca Banca Intesa Mediocredito S.p.a.) risulta viziato da usura originaria, indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza del TAEG e anatocismo, e per l'effetto affermare che ad oggi, previa rideterminazione dei piani di pagamento dei mutui, anche utilizzando il criterio di cui all'art. 117 TUB e compensando tra le parti le reciproche ed opposte posizioni dare/avere, ad oggi la [REDACTED] [REDACTED] snc (e ove occorre anche i soci illimitatamente responsabili [REDACTED]) nulla deve al citato istituto di credito o dovrà corrispondere la somma che sarà accertata in CTU che sin d'ora si richiede, con condanna del MEDIOCREDITO ITALIANO SPA alla restituzione delle somme che saranno accertate dal CTU.

5) Accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni rispettivamente formulata dagli opposenti per le causali sopra esposte, con conseguente condanna del creditore opposto al pagamento delle somme come sopra indicate, ovvero a quelle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c., in favore dei concludenti.

6) In via istruttoria, si chiede che venga ammessa CTU tecnico-contabile sul rapporto di finanziamento, con ordine di esibizione al MEDIOCREDITO ITALIANO SPA ex art. 210 Cpc di tutta la documentazione ad esso inerente in quanto già richiesta e mai consegnata.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Instaurato il contraddittorio, con comparsa si è costituita la Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Mediocredito Italiano S.p.A.), chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.

Concessi i termini per le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., con la prima memoria gli opposenti hanno integrato le domande nei seguenti termini:

"- NEL MERITO, in principale: accertare e dichiarare, con accoglimento della domanda di ripetizione dell'arricchimento senza causa, che il contratto di finanziamento n.2400063 (nuovo n. 414080) sottoscritto dalla [REDACTED] snc in data 3 maggio 2005 per l'importo di nominali €4.000.000,00 e contratto con il MEDIOCREDITO ITALIANO Spa (all'epoca Banca Intesa Mediocredito S.p.a.), previa consegna di tutta la documentazione bancaria richiesta e comunque di tutta la documentazione relativa al contratto di finanziamento sopra indicato, risulta viziato da: (I) usura originaria e/o sopravvenuta, (II) indeterminatezza dell'oggetto, (III) nullità dell'Euribor nel periodo tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 con conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi e sui successivi calcoli ed imputazione degli interessi per gli anni a seguire dal 2008 in poi, (IV) indeterminatezza dell'ISC e del TAEG (anche quale conseguenza della nullità dell'Euribor) e anatocismo, e per l'effetto affermare che ad oggi, previa rideterminazione dei piani di pagamento dei mutui, anche utilizzando il criterio di cui all'art. 117 TUB e compensando tra le parti le reciproche ed opposte posizioni dare/avere, ad oggi la [REDACTED] snc (e ove occorre anche i soci illimitatamente responsabili [REDACTED]) nulla deve al citato istituto di credito o, in subordine, dovrà

corrispondere la somma che sarà accertata in CTU che sin d'ora si richiede, con condanna del MEDIO CREDITO ITALIANO SPA alla restituzione delle somme in eccesso pagate che saranno accertate dal CTU.

- NEL MERITO, in via subordinata: previo accertamento della violazione, da parte del MEDIO CREDITO ITALIANO SPA, ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo n. 385/93 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1375 c.c., degli obblighi nascenti dai contratti sottoscritti, e per i quali è giudizio, per omessa consegna della documentazione richiesta da parte attrice relativamente a tutti i rapporti bancari oggetto del presente giudizio, condannare il MEDIO CREDITO ITALIANO SPA - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - a pagare alla [REDACTED]

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché in proprio ai sigg. [REDACTED]

[REDACTED] la somma di Euro € 275.036,70 (calcolata dal CT di parte attrice quale differenziale negativo rispetto alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto sino al 31.3.2009) o quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento per le violazioni contrattuali sopra esposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge"; hanno chiesto, infine, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patiti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Negata (con ordinanza del 3.12.2020) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione ed istruito il procedimento con produzione documentale, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.

3. L'opposizione è infondata e va rigettata.

E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.

Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si attegga in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. *ex multis* Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).

La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che *"in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale"* (Trib. Roma n. 1434/2015) e che *"in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda"* (Trib. Arezzo n. 34/2017).

In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. *ex multis* Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).

Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (*ex plurimis*, Trib. Roma n. 490/2023).

4. Applicando tali coordinate al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettante e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei suoi motivi di opposizione.

Giova premettere che, nell'odierna controversia, l'istituto di credito ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di un contratto di finanziamento.

Lo stesso, pertanto, è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le relative scadenze temporali.

In particolare, parte creditrice ha depositato: il contratto del finanziamento n. 2400063 (nuovo n. 404180), concesso alla [REDACTED]

[REDACTED]
sottoscritto il 3.5.2005, di originari € 4.000.000,00 (all. 1 fasc. monitorio), poi consolidato nel minor importo di € 2.200.000,00 come da accordo di data 8.3.2007, sottoscritto per accettazione dalla società mutuataria il 12.3.2017 e recante la modifica del contratto con relativo piano di ammortamento (all. 3 fasc. monitorio); il conteggio informativo autenticato relativo al rapporto azionato, recante l'indicazione dell'importo erogato e del debito residuo (all. 4 fasc. monitorio); la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di data 30.4.2019 per mancato pagamento dei ratei dovuti dal 30.12.2016 al 29.3.2019 (all. 5 fasc. monitorio).

Inoltre, l'opposta ha documentato l'avvenuto mutamento di denominazione della società mutuataria in [REDACTED]

[REDACTED] di data 10.5.2010 (all. 6 fasc. monitorio).

Quindi la fonte negoziale della domanda di adempimento risulta documentalmente provata.

Risulta altresì compiutamente allegato l'inadempimento per la complessiva somma di 656.622,33, oltre accessori, come risulta dal succitato conteggio informativo.

Data per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).

Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.

Le doglianze mosse da parte opponente -alcune, per vero, ricostruite in modo non facilmente intellegibile e necessitanti, pertanto, di sforzo interpretativo- sono destituite di fondamento e per di più non appaiono supportate da idonea documentazione.

5. Preliminarmente, deve essere disatteso il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto: *"i rendiconti annuali dall'anno 2005 all'anno 2015 e dall'anno 2017 fino alla revoca del mutuo; le eventuali variazioni contrattuali apportate; le eventuali ulteriori modifiche al piano di ammortamento; gli atti e i contratti che incidono sul tasso d'interesse (come, per esempio, la polizza assicurativa) e ogni altro documento in possesso della convenuta attinente al contratto di mutuo de quo"*, non avendo gli opposenti allegato né documentato di aver domandato alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, prima dell'introduzione dell'opposizione, copia della documentazione bancaria richiesta.

Invero, le richieste formulate da [REDACTED] il 21.5.2019 (all. 7 citazione) e da Manica Veronica per conto dello [REDACTED] il 3.10.2019 (all. 11 citazione) hanno ad oggetto documentazione diversa da quella sopra richiamata (non risultando, peraltro, neppure adeguatamente dimostrato che le predette missive siano state indirizzate alla Mediocredito S.p.A.).

Sul punto, il Giudicante ritiene di condividere il consolidato orientamento secondo cui, in tema di contenzioso bancario, l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c. formulata in corso di causa ed avente ad oggetto il contratto e i rendiconto relativi al rapporto contestato non è accoglibile qualora non sia stata eseguita la

preventiva richiesta ex art. 119 TUB; richiesta che nel corso dell'intero giudizio non è stata provata dall'opponente (cfr. anche Cass., sez. I, 10.3.2022, n.7874: *"Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 del Cpc, in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato"*).

Inoltre, la richiesta deve dirsi in parte qua inammissibile -con riferimento alla seguente documentazione: *"le eventuali variazioni contrattuali apportate; le eventuali ulteriori modifiche al piano di ammortamento; gli atti e i contratti che incidono sul tasso d'interesse (come, per esempio, la polizza assicurativa) e ogni altro documento in possesso della convenuta attinente al contratto di mutuo de quo-* attesa la sua evidente genericità e vaghezza.

Invero, l'ordine di esibizione di documenti previsto dagli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (tra tante, Cass. n. 10043/2004; Cass. n. 5908/2004; cfr. Cass. n. 17948/2006: *"un tale strumento istruttorio ufficioso e "residuale" non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante"*).

6. Allo stesso modo la CTU contabile non può ammettersi perché sarebbe esplorativa, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.

Si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una CTU contabile.

Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.

La perizia di parte prodotta dagli opposenti (all. 18 citazione) non costituisce prova scritta: al contrario essa rappresenta una valutazione di parte non avente alcun valore probatorio, sostanziandosi in una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.

Inoltre, va sottolineato che, nel caso in cui il cliente depositi una perizia di parte, la quale si dilunghi su considerazioni generali, come nelle specie, deve essere rigettata anche la richiesta istruttoria di perizia contabile, che appare meramente esplorativa (v. Trib. Ferrara 5.12.2013).

Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata dagli opposenti, in modo del tutto generico ed astratto, circa la illegittima pratica di anatocismo o la applicazione illegittima di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente

illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria che qui ci occupa. Peraltro, è lo stesso perito di parte ad accertare che il tasso contrattuale non supera la soglia prevista dalla normativa antiusura (cfr. pag. 7 perizia), e, secondo gli stessi assunti di parte opponente, tale perizia non può considerarsi neppure attendibile, in quanto espletata sulla base di documentazione bancaria asseritamente parziale (cfr. memoria ex art. 183, c. 6 n. 1 c.p.c., pag. 4: *"il consulente...ha chiarito che solo dopo la consegna di tutta la documentazione al cliente, richiesta ex art. 119 TUB e non consegnata, potrà accertarsi se il mutuo supera la soglia usura prevista dalla normativa"*; tuttavia, come sopra precisato, l'onere ex 119 TUB non è stato adeguatamente assolto e va anche sottolineato che l'opponente ha versato in atti il contratto di finanziamento, recante con precisione le condizioni contrattuali).

7. Nel merito, in relazione all'insussistenza del diritto di agire della creditrice, data per provata (nei termini di cui *supra* par. 4) la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, si ribadisce che parte opponente non ha assolto all'onere sullo stesso gravante di provare il fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria.

In particolare, nella fattispecie è indubbio che l'obbligazione di restituzione delle rate del finanziamento risulta inadempita da parte dei mutuatari e pertanto sussistono le condizioni di applicabilità della decadenza di cui all'art. 1186 c.c..

Deve precisarsi che la norma contenuta nella predetta disposizione consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore - se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse e non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il

ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.

Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni (Cass., Sez. II, 14.5.2008, n. 12126).

Tale presupposto ricorre nel caso concreto ed è segnalato dall'omesso pagamento di numerose rate scadute dal 30.12.2006 al 29.3.2019, di rilevante entità (v. succitata comunicazione di decadenza dal beneficio, all. 5 fasc. monitorio).

8. Neppure è utilmente invocabile la disciplina della *mora credendi* ex artt. 1206 ss. c.c., non potendo ascriversi alla richiesta di rimodulazione della debitoria e del piano di ammortamento, formulata dall'odierna società opponente in data 22.3.2018 (cfr. all. 9 citazione) i requisiti dell'offerta fissati a pena di invalidità dall'art. 1207 c.c..

9. Deve, poi, evidenziarsi che parte opponente si è effettivamente limitata ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi anatocistici, ultralegali, usurari (*sub specie* di usura originaria e sopravvenuta) e moratori nonché della commissione di estinzione anticipata (quest'ultima non rilevante ai fini del calcolo dello sforamento del tasso soglia dell'usura, non ponendosi in relazione

di sinallagmaticità con il credito erogato: tra tante, v. Cass. n. 7352/2022; Trib. Lamezia Terme n. 22/2023), operando richiami a massime e principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza diffusamente citata senza, tuttavia, allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto né depositare i DM di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia.

Quanto al preteso tasso usurario, in particolare, parte opponente non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi ad eccepire in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.

Deve osservarsi come ai fini del calcolo dell'usura e dell'opportunità di utilizzo della formula di calcolo elaborata dalla Banca d'Italia, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite avente ad oggetto un contratto di mutuo, l'usura sopravvenuta non abbia più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse, avendo la Suprema Corte riconosciuto validità alla clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"* (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24675/2017; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Cremona, sent. 23.3.2021 n. 10).

E comunque -si ribadisce- è lo stesso perito di parte ad accertare che il tasso contrattuale non supera la soglia prevista dalla normativa antiusura (cfr. pag. 7 perizia, già cit.).

10. Non convince, poi, l'assunto sostenuto da parte opponente, secondo cui il sistema di c.d. ammortamento alla francese, rilevante nella fattispecie, determinerebbe anatocismo, essendo noto che in tale sistema i diversi e decrescenti tassi d'interesse non sono calcolati né sull'intero capitale né, ed è ciò che rileva, sul tasso fisso annualmente determinato, ma soltanto sul capitale residuo, considerandosi cioè come già rimborsati ciascuno dei precedenti ratei unitamente ai relativi interessi ovvero, in altri termini, sul capitale come progressivamente ridottosi sino alla precedente scadenza e dal quale va detratta la rata successiva.

Ne consegue che non v'è alcun interesse che sia calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente poiché tale meccanismo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali, pertanto, sono unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. n. 16221/2022; conf. Cass. n. 9237/2020; Trib. Imperia, n. 634/2023; Trib. Trapani, n. 82/2022).

11. Quanto alla dedotta nullità del contratto per mancata indicazione del TAEG, è poi sufficiente sottolineare che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri

e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. sez. I, 09.12.2021, n.39169).

12. Anche la tesi dell'indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi del mutuo è del tutto priva di fondamento, essendo stato depositato in atti il contratto di finanziamento, recante con precisione le condizioni contrattuali, ivi inclusi i tassi degli interessi applicabili.

13. Quanto alla lamentata nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005 - 2008, anche tale doglianza è infondata in quanto rimasta sfornita di prova.

Al riguardo, è bene premettere che l'Euribor costituisce un parametro di riferimento (benchmark) inteso a riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro ed è determinato sulla base delle quotazioni individuali di un gruppo di banche selezionate dall'European Ba. Federation (EBF), a cui viene chiesto di supporre il tasso d'interesse che una banca primaria (primary bank) offrirebbe ad una seconda banca primaria per depositi interbancari a termine entro la zona Euro (in altri termini, l'Euribor indica il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine a un soggetto solvibile).

Tale meccanismo è suscettibile di determinare profili di vulnerabilità in quanto, da una parte, la quotazione dell'indice eseguita dalle banche non riflette un dato reale ed effettivo di mercato, ma consiste invece in una stima teorica effettuata dalle banche stesse; dall'altra, la quotazione è determinata secondo un procedimento meramente interno dell'impresa, non facilmente contestabile da un osservatore terzo, quale l'autorità di vigilanza. Come accertato dalla Commissione Europea, con la decisione del 4.12.13, le banche incaricate di comunicare i dati richiesti hanno aderito ad un piano comune, in base al quale hanno determinato le linee essenziali e i limiti delle reciproche azioni (o astensioni da azioni) nel mercato, così realizzando la fattispecie dell'accordo illecito di cui agli artt. 101 TFUE e 53 Accordo EEA, nonché la fattispecie della pratica concordata illecita.

Invero, con la decisione della Commissione Antitrust Europea - Direzione Generale della Concorrenza (C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT/39914) è stata accertata la costituzione di un cartello fra istituti di credito europei, che ha maggiorato indebitamente il tasso ufficiale EURIBOR di riferimento dei mutui, tra cui quello azionato con la esecuzione, dal 29 settembre 2005 fino al 30 maggio 2008.

In particolare, le prove raccolte durante il procedimento sanzionatorio hanno dimostrato, a giudizio della Commissione europea, che le banche hanno tenuto sul mercato una condotta attiva causalmente connessa e conseguente ad una comune concertazione, finalizzata all'alterazione dei tassi.

In concreto, la Commissione ha accertato che, attraverso chat online, telefono ed e-mail, alcuni funzionari delle banche: scambiavano preferenze per una determinata quotazione oppure informazioni dettagliate sulle quotazioni future; utilizzavano i predetti dati per allineare le proprie quotazioni nonché le loro posizioni sul mercato; scambiavano informazioni dettagliate e sensibili sul commercio e sulla strategia dei prezzi relativi ai derivati Euro; comunicavano alle altre banche la quotazione appena presentata all'EBF, quando la stessa doveva rimanere segreta.

E' emerso, altresì, che le condotte illecite sono state attuate per consentire alle banche facenti parte dell'intesa di trarre profitti indebiti dall'alterazione delle diverse operazioni indicizzate secondo il parametro Euribor, in particolare distorcendo a proprio favore il prezzo dei derivati in Euro; inoltre, attraverso la comunicazione di tassi tendenti al ribasso, le banche hanno ingenerato la convinzione di disponibilità finanziarie superiori a quelle effettive, così realizzando l'intento di rappresentare una situazione patrimoniale e di liquidità distorta, in senso migliore, rispetto a quella reale.

Va precisato che la durata dell'illecito è stata accertata dalla Commissione dal 29.9.2005 al 30.5.2008, dovendosi di conseguenza presumere, in mancanza di prova contraria, la legittimità del c.d.

tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea.

La decisione della Commissione europea ha diretta rilevanza nella disciplina dei contratti di finanziamento bancario e dei prodotti finanziari (quali derivati, obbligazioni bancarie, titoli di Stato, obbligazioni corporate) che prevedano un meccanismo di indicizzazione degli interessi, a scadenze periodiche predeterminate, secondo l'andamento del parametro Euribor: sorge infatti la questione, sollevata dagli oppositori nel presente giudizio, della possibile invalidità di tale tasso convenzionale per il periodo in cui si è verificato l'illecito antitrust.

Ciò premesso, occorre, sul punto, richiamare i principi recentemente espressi dalla Cassazione (sent. 3.5.2024, n. 12007), secondo cui: *"Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziose da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento".*

Orbene, nel caso in esame il contratto di finanziamento è stato concluso il 3.5.2005, dunque in un momento non compreso nel succitato periodo cui l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Antitrust Europea fa riferimento.

Essendosi allora l'illecita manipolazione verificatasi in epoca successiva alla conclusione della pattuizione in esame, potrebbe tutt'al più venire a configurarsi un'ipotesi di nullità sopravvenuta, fattispecie che la dottrina suole ravvisare nei casi in cui in negozio originariamente valido si ponga in secondo momento in contrasto con una regola successiva che ponga nuovi requisiti di validità dell'atto oppure ne sancisca la contrarietà a sé in quanto norma imperativa.

Nella fattispecie, tuttavia, tale eventualità non ricorre giacché la pretesa nullità non discenderebbe dall'introduzione di una nuova legge, bensì dalla violazione d'un precetto preesistente operata a posteriori da alcuni soggetti privati.

In ogni caso, nel merito, portata assorbente assume il rilievo per cui parte opponente non ha specificato se effettivamente il tasso pattuito abbia superato il tasso-soglia, né è stato precisato in quali periodi e in quale misura sarebbe avvenuto tale superamento (anzi, il perito di parte ha accertato il contrario), così come nemmeno sono state indicate le ragioni per cui l'eventuale superamento sarebbe disceso proprio dalla correlazione del tasso variabile in concreto applicato con il parametro Euribor contestato. Inoltre, sempre nel merito, va evidenziato che spettava agli oppositori allegare e dimostrare la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione (onere non assolto), ma anche del fatto che quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti, in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto.

Nulla è stato, invece, allegato e provato da parte opponente in merito alla concreta incidenza sul singolo contratto dell'applicazione del tasso Euribor richiamato, nonché alla partecipazione dell'originaria mutuante all'accordo di cartello in questione né all'esistenza di un legame tra la asserita manipolazione ed il contratto di mutuo a valle.

14. Volgendo ora lo sguardo alle domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente, va rilevato che la domanda di risarcimento conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia è manifestamente infondata.

Ciò per la assorbente considerazione, rispetto ad ogni altra, dell'assenza di prova dell'avvenuta segnalazione: in effetti la richiedente si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione nella eventualità in cui essa sia stata effettuata; tuttavia, tale circostanza, genericamente allegata, non è stata in alcun modo suffragata.

Ad abundantiam, il rigetto si impone alla luce del fatto che la richiedente ha genericamente allegato il danno, senza fornirvi alcuna prova a sostegno (Cass. n. 9744/2023; Cass 1931/2017; Cass. 4443/2015).

14.1. Infine, quanto all'eccepiteo controcredito, va evidenziato che parte opponente non ha assolto l'onere spettante ai sensi dell'art 2697 c.c., non avendo fornito alcuna prova certa della sussistenza del proprio asserito credito nei confronti della banca ricorrente e, prima ancora, non avendo in alcun modo assolto il proprio onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi da cui sarebbe scaturito il controcredito invocato.

Invero, va ribadito che la perizia di parte sulla quale tale calcolo si fonda non costituisce prova, ma solo un mero indizio e non è peraltro neppure attendibile, in quanto la metodologia di calcolo è inidonea a fornire il risultato probatorio sperato, in quanto fondata sull'indimostrato presupposto della nullità del c.d. tasso Euribor convenuto nella specie (si richiamano sul punto le considerazioni sopra svolte a tale riguardo al par. 13).

14.2. Infondata è, infine, la domanda riconvenzionale di risarcimento per le dedotte violazioni contrattuali, rimaste anch'esse tutte indimostrate.

Alla luce di tutte le considerazioni su esposte, l'opposizione è infondata e il credito, così come portato dal decreto, è dovuto.

Tutte le ulteriori domande e questioni devono ritenersi assorbite.

15. Da ultimo, va respinta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente, non sussistendone i presupposti richiesti dalla legge.

16. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri medi ex d.m. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.

P.q.m.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:

- a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 96/2020 emesso dal Tribunale di Crotone;
- b) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- c) CONDANNA gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 15.659,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Crotone, il 26 giugno 2024.

Il Giudice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX